



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 89

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Forcolin, Ciambetti, Finozzi, Finco, Villanova, Barbisan R, Semenzato, Calzavara, Sandonà, Possamai, Gerolimetto, Michieletto, Fabiano Barbisan, Berlato, Montagnoli, Valdegamberi, Boron e Brescacin

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 BIS "LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE." DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 novembre 2015.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 BIS "LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE." DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

*Relazione:*

*La legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" introduce, tra l'altro, all'articolo 33 bis, la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine. In particolare, si stabilisce che, per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco, alla polizia municipale utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio. Con il presente progetto di legge, si intende integrare la lista delle forze dell'ordine con gli appartenenti all'esercito italiano, in quanto chiamati sempre più spesso a svolgere una funzione di sicurezza pubblica, accanto alle altre forze dell'ordine.*



**MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 BIS "LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE." DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 33 bis "Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine." della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole "*guardia di finanza*" sono inserite le seguenti parole "*all'esercito italiano,*".

## **INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 33 bis "Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine." della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni. ....3